



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
SEZ. I CIVILE

composto dai seguenti Magistrati:

dott.ssa Angela Chiari	Presidente
dott.ssa Paola Belvedere	Giudice
dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena	Giudice relatore-estensore

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA DEFINITIVA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **2472/2016 R.G.** vertente

TRA

xxxxxxx, rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, dall'avv. Enrica Gianola Bazzini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Parma, Strada Farini n. 18

ricorrente

E

xxxxxxx, rappresentato e difeso, giusta delega agli atti, dagli avv.ti Annamaria Bernardini de Pace, Andrea Prati e Mario Claudio Cammarata ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Parma, Borgo Antini n. 3

resistente

con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma

avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio

CONCLUSIONI

All'udienza del 10 giugno 2020 le parti precisavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte depositate in data 9 giugno 2020, a seguito della trattazione cartolare dell'udienza disposta sensi dell'art. 83, comma 7, lett h), D.L. n. 18/2020.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Si procede alla redazione del presente provvedimento, richiamando, quanto alla parte in fatto, lo svolgimento del processo già riportato nella sentenza parziale n. 205/2018 pronunciata da questo



Tribunale in data 31 gennaio 2018, pubblicata il successivo 6 febbraio 2018, e ripercorrendo anche l'iter processuale successivo alla pronuncia della predetta sentenza.

Con ricorso depositato in data 6 maggio 2016, xxxxxxxx adiva questo Tribunale onde sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lei contratto in Alagna Valsesia (VC) il 10 luglio 2004 con xxxxxxxx, dalla cui unione erano nati il 1° giugno 2006 due figli gemelli, L. e T..

A sostegno del ricorso, la xxxx esponeva che con sentenza n. 1557/2013 il Tribunale di Parma aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, recependo le condizioni concordate dalle parti, e che, dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, i coniugi avevano sempre vissuto separati, senza che si fosse più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.

La ricorrente domandava, altresì, che fosse confermato l'affidamento condiviso dei figli minori, con dimora preferenziale presso di sé e con specifica regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, inoltre, che fosse posto a carico del xxxxxxxx l'obbligo di versare la somma mensile di euro 1.200,00, a titolo di contributo di mantenimento per i figli minori, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse degli stessi.

In merito alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, la xxxxx chiedeva la corresponsione di un assegno divorzile per sé di euro 600,00 mensili.

Si costituiva il resistente, xxxxxxxx, non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo l'immediato espletamento di una CTU psicodiagnostica al fine di verificare quale fosse l'assetto residenziale maggiormente rispondente all'interesse dei minori, ossia se fosse più adeguata la domiciliazione presso la residenza materna in Alagna Valsesia oppure presso il padre in Parma.

Quanto alla misura della partecipazione da parte di ciascun genitore alle spese di vita dei figli, il resistente chiedeva che:

- ove i minori fossero collocati presso la madre a Parma, fosse previsto a suo carico l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento di euro 900,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie;
- ove i minori fossero collocati presso di sé a Parma, fosse disposto che ciascun genitore provvedesse al mantenimento diretto dei figli nei periodi di rispettiva spettanza, oltre alla partecipazione nella misura della metà alle spese straordinarie;
- ove i minori fossero collocati a Parma con l'alternanza dei genitori nella casa coniugale, fosse disposto l'obbligo a carico di ciascun genitore di provvedere al mantenimento diretto dei minori, oltre alla partecipazione nella misura della metà alle spese straordinarie;



- ove i minori fossero collocati presso la madre ad Alagna Valsesia, fosse confermato l'obbligo a suo carico di versare la somma di euro 800,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento degli stessi, oltre alla metà delle spese straordinarie.

Il xxxxxxxx si opponeva fermamente, invece, al riconoscimento di un assegno divorzile a favore della moglie, affermando l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 5 legge 898/1970 per la corresponsione di un assegno post coniugale.

All'udienza presidenziale comparivano entrambi i coniugi e il Presidente delegato, dott.ssa Vena, esperiva con esito negativo il tentativo di conciliazione.

Disposta ed espletata una CTU psicodiagnostica, il Presidente adottava i provvedimenti provvisori, confermando il regime di affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la madre in Alagna Valsesia e ponendo a carico del xxxxxxxx l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo di mantenimento per i figli, la complessiva somma di euro 900,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 60% delle spese sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche e ricreative sostenute nell'interesse degli stessi minori.

Nulla riconosceva, invece, a favore della xxxxx a titolo di assegno di mantenimento.

Radicatosi il contraddittorio innanzi al GI, nella propria memoria difensiva il xxxxxxxx formulava istanza ex art. 709 ter c.p.c., chiedendo l'adozione di *“tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni per i figli. Anche prevedendo il trasferimento dei minori a Parma (e nella casa coniugale), da subito o eventualmente al termine dell'anno scolastico. E, in ogni caso, ammonendo la madre, invitandola ad assumere atteggiamenti e condotte genitoriali più attente ai figli e corrispondenti a una seria cogestione della responsabilità genitoriale”*.

All'udienza del 20 dicembre 2017, la causa perveniva alla decisione collegiale per la pronuncia della sentenza non definitiva di divorzio. Indi, il Tribunale, con sentenza parziale, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e rimetteva la causa in istruttoria, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.

Nel mentre anche la xxxxx proponeva ricorso ex art. 709 ter c.p.c., chiedendo la modifica dei provvedimenti provvisori. Entrambe le istanze ex art. 709 ter c.p.c. proposte dalle parti venivano abbandonate, a seguito della conciliazione raggiunta dai coniugi.

La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove orali, l'esperimento di indagini di Polizia Tributaria e l'espletamento di una CTU psicodiagnostica volta a rivalutare il collocamento dei minori, in vista dell'imminente inizio del ciclo della scuola superiore. A tal fine veniva nominata CTU la dottoressa Laura Lestingi che depositava il proprio elaborato in data 3 giugno 2020.



Il Giudice Istruttore fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10 giugno 2020, disponendo la trattazione scritta dell'udienza, all'esito della quale, con provvedimento comunicato alle parti in data 11 giugno 2020, tratteneva la causa in decisione e concedeva termine ridotto di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.

Ciò premesso in fatto, il Tribunale ha già emesso sentenza parziale di divorzio tra le parti, sicché il *thema decidendum* è oggi circoscritto alle questioni relative all'affidamento e alla collocazione dei figli minori, nonché al mantenimento dei figli e all'assegno perequativo richiesto dalla xxxx.

1. Sull'affidamento e sulla collocazione dei figli gemelli dei coniugi, L. e T. (nati il 1° giugno 2006).

Quanto ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve evidenziarsi che il contrasto tra le parti non ha riguardato la scelta del regime di affidamento, posto che entrambi i coniugi hanno concordemente richiesto l'affidamento condiviso dei figli minori, quanto piuttosto l'individuazione della dimora prevalente degli stessi, avendo ciascun genitore chiesto che i gemelli fossero collocati presso di sé.

Già in fase presidenziale - stante l'urgenza di provvedere sull'istanza, formulata dal xxxx, di autorizzazione al trasferimento dei minori a Parma - è stata svolta una accurata istruttoria, mediante l'espletamento di una CTU psicodiagnostica, che ha coinvolto i minori ed entrambi i coniugi, e ciò al fine di verificare quale fosse la collocazione maggiormente rispondente agli interessi di L. e T.: se presso il domicilio paterno a Parma, dove i minori erano nati e avevano trascorso i primi sei anni di vita, o presso il domicilio materno in Piemonte, a Alagna Valsesia, ove i minori si erano trasferiti da circa quattro anni, a seguito dell'accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione.

A sostegno della richiesta di mutamento dell'assetto residenziale dei minori, il xxxxx, in sede di costituzione, aveva allegato che:

- la scelta operata dai coniugi in sede di separazione, in merito al trasferimento di T. e L., ad Alagna, era stata considerata assolutamente temporanea ed in ogni caso subordinata alla condizione prevista di rivalutare periodicamente l'opportunità per i minori di ritornare a Parma;
- l'attuale luogo di residenza dei minori era del tutto inadeguato, dal punto di vista socio-culturale, alle esigenze di crescita degli stessi, trattandosi di un paesino di montagna di soli 400 abitanti, in cui non vi erano scuole di secondo livello (e quindi i bambini sarebbero costretti a svegliarsi prestissimo ogni mattina per raggiungere la scuola media più vicina che si trova a ben più di 30 km di distanza) ed in cui, al di là dell'attività sciistica o di pattinaggio sul ghiaccio, non vi era la possibilità di scegliere ulteriori e diverse discipline sportive, se non dovendosi recare in altri paesi; analogo discorso valeva



per qualsivoglia attività ricreativa; tra l'altro, il predetto paese non offriva alcuna assistenza medico-pediatrica, non esistendo nemmeno un pediatra di famiglia dell'ASL, ma solo un medico condotto;

- gli unici parenti che L. e T. potevano frequentare ad Alagna erano, oltre ai nonni materni, le 3 cugine, figlie della sorella della xxxx, all'epoca rispettivamente di 20, 16 e 11 anni, mentre a Parma i minori avrebbero avuto la possibilità di mantenere un rapporto stabile con la sorella O., nata il 15 ottobre 2016 dall'unione del resistente con la sua compagna xxxxxxx, e di incontrare gli zii e i cugini, figli del fratello del xxxxxxxx (all'epoca rispettivamente di 18, 15 e 9 anni che vivevano a San Secondo Parmense), il nonno xxxxxxxx (che abitava a Lesignano de' Bagni) e il "nonno xxxx" (il marito dalla madre del xxxx), che viveva a Parma.

La xxxx si era fortemente opposta a tale richiesta, eccependo che il contesto di vita dei minori era perfettamente adeguato ai bisogni evolutivi degli stessi: i minori avevano praticato per due anni un corso di nuoto extrasolastico, un corso di sci, un corso di scacchi e d'estate partecipavano al nuoto ed era soliti fare passeggiate nella natura. Inoltre, i minori, restando ad Alagna, avrebbero avuto la possibilità di frequentare la scuola media a Varallo, centro in cui i ragazzi sarebbero stati liberi di scegliere attività sportive e culturali (nuoto, pallanuoto, calcio, basket, arti marziali, teatro, danza e musica).

La xxxx aveva, inoltre, dedotto di non essere disponibile a trasferirsi a Parma per motivazioni legate allo svolgimento della propria professione di web designer. Sul punto, il xxxxxxxx aveva replicato che in realtà il rifiuto espresso dalla xxxx trovava le sue ragioni nella relazione sentimentale dalla stessa intrapresa in Alagna.

A fronte dell'insanabile contrasto insorto tra i coniugi, come innanzi detto, è stata disposta ed espletata una prima CTU psicodiagnostica già in fase presidenziale (con la nomina di due periti, il Prof. Giovanni Battista Camerini, neuropsichiatra infantile, e la dott.ssa Claudia Zilioli, psicologa).

Sotto il profilo delle competenze e risorse, il Prof. Camerini e la dott.ssa Zilioli hanno evidenziato l'adeguatezza di entrambe le figure genitoriali e, a fronte del netto orientamento espresso dai minori a favore della permanenza a Riva Valdobbia Fraz. di Alagna, hanno ritenuto non opportuno *"apportare mutamenti nell'attuale assetto delle modalità di custodia dei figli, quanto piuttosto di porre concretamente le basi per un'auspicabile futura evoluzione e collocazione abitativa dei minori in Parma dove essi potranno frequentare con maggiore agio e possibilità di scelta la scuola superiore, trascorrendo gli anni dell'adolescenza a maggiore contatto con il padre e la sorellina in un ambiente maggiormente dotato di stimoli per due ragazzi adolescenti"*. I periti hanno precisato che la preferenza dei minori per il Alagna era determinata non tanto da un maggiore attaccamento alla madre, quanto dal desiderio di mantenere le loro abitudini e dall'amore per una vita a contatto con la natura, perfettamente comprensibile per dei ragazzi di quell'età. Ambedue avevano mostrato di gradire



l'ambiente di Parma e L. aveva chiaramente espresso il desiderio di frequentare, al termine del ciclo di studi delle scuole medie inferiori, un liceo a Parma. Pertanto, non era alieno ai minori il progetto di un futuro trasferimento a Parma in funzione degli studi superiori.

Il Presidente delegato, condividendo le conclusioni cui erano giunti i periti, aveva pertanto confermato la collocazione dei minori ad Alagna, presso il domicilio materno. Tale opzione era stata determinata anche dal fatto che la xxxx non si era dichiarata disponibile a rivedere il proprio progetto di vita incentrato ad Alagna Valsesia, dove la stessa aveva una propria occupazione lavorativa ed un nuovo compagno, sicchè, ove i minori, fossero stati collocati a Parma presso il domicilio paterno, gli stessi avrebbero dovuto essere seguiti nella quotidianità, sia dal punto di vista materiale che psicologico, dal padre, impegnato su pesanti turni lavorativi, svolgendo l'attività di medico-cardiologo, e dalla compagna dello stesso, tale xxxx, la quale lavorava a Milano ed oltretutto era divenuta madre da poco meno di un anno, avendo avuto una figlia dal xxxxxx.

Il Presidente delegato, nella prospettiva di un mutamento residenziale dei minori in coincidenza con l'inizio della frequentazione della scuola media superiore, aveva disposto una parziale modificazione della modalità di frequentazione fra i minori e ciascun genitore, che vedeva un significativo incremento dei tempi di permanenza dei minori a Parma durante i mesi estivi non occupati dagli impegni scolastici. Tale indicazione era volta a fornire ai minori la possibilità di una migliore conoscenza e confidenza con il contesto della città parmense e favorire il raggiungimento di una scelta più naturale in vista del cambiamento motivato dall'ingresso nella scuola superiore. In particolare, durante i periodi estivi, da considerarsi dalla fine della scuola all'inizio del successivo anno scolastico, veniva disposta una inversione della domiciliazione: i minori venivano collocati prevalentemente presso il padre, con la possibilità di trascorrere con la madre tre fine-settimana, di cui due a Parma ed uno ad Alagna Valsesia, ed un fine-settimana presso il padre.

Nel corso del giudizio, permanendo tra i coniugi un acceso contrasto in ordine al futuro assetto residenziale dei figli minori, è stata disposta ed espletata una seconda CTU, mediante conferimento dell'incarico peritale alla dott.ssa Laura Lestingi, medico-psichiatra.

I minori, infatti, a far data dall'anno scolastico 2020-2021, devono intraprendere il nuovo ciclo di studi di istruzione secondaria. Nel territorio del Comune di Alagna Valsesia (VC), luogo di attuale residenza degli stessi, non è presente alcun istituto scolastico di istruzione secondaria. La cittadina più vicina a Alagna, ove i minori potrebbero frequentare la scuola superiore, è Borgosesia.

La scelta che si pone è, dunque, tra l'iscrizione al liceo scientifico di Borgosesia o quello di Parma. Tenuto conto dei mutamenti *medio tempore* intervenuti anche in ordine al contesto di vita paterno e considerato il tempo ormai trascorso dalla prima CTU, è apparso necessario verificare, con una seconda



consulenza, il regime di affidamento e la collocazione più rispondente all'interesse dei minori. Nel corso del giudizio, infatti, il xxxxxxxx ha mutato il proprio assetto residenziale: il resistente, dall'estate del 2019, non vive più a Parma, in quanto si è trasferito, con il suo nuovo nucleo familiare, a Copezzato, piccola frazione del Comune di San Secondo Parmense (PR), ove ha acquistato una villa in campagna, con giardino e piscina.

L'ausiliario del Giudice, dott.ssa Lestingi, si è espressa nel senso dell'opportunità del mantenimento dell'attuale regime di affidamento condiviso dei minori, che era stato già disposto in sede di provvedimenti provvisori.

Entrambi genitori sono apparsi sostanzialmente adeguati dal punto di vista della capacità genitoriale, rispondendo adeguatamente alle esigenze primarie dei figli.

I genitori possiedono risorse per quanto concerne le dimensioni di affettività che lega entrambi ai figli. Inoltre, da vari anni entrambi compiono sacrifici personali, soprattutto il padre, per garantire ai figli il diritto di mantenere un rapporto con i rispettivi mondi di appartenenza. Il calendario di frequentazione padre-figli è stato rispettato in modo alquanto regolare ed i genitori hanno mostrato delle capacità di applicare i principi dell'intermediazione supportiva in caso di necessità.

Purtroppo con il passare del tempo, padre e madre non sono riusciti in modo adeguato a proteggere i figli dal conflitto, mantenendosi autocentrati. Nonostante siano ormai trascorsi circa sette anni dalla separazione, il rapporto tra gli ex coniugi è tuttora caratterizzato da una forte conflittualità. Le tensioni tra le parti sono causate, oltre che dalla differente progettualità di vita in ordine ai figli, dalle difficoltà comunicative e dalle divergenze educative: il xxxxxxxx propende per un approccio educativo più normativo e con regole fisse, mentre la xxxx preferisce un approccio più accogliente ed empatico verso i figli.

Le differenze inerenti gli obiettivi educativi sono una fonte di costante attrito, che in varie occasioni della quotidianità finisce con il determinare l'insorgere di una spirale di recriminazioni. Le conseguenze sui figli sono costituite dall'innescarsi di strategie difensive di compiacenza e di appiattimento conformista nei confronti delle istanze dei genitori, con la costruzione di un Falso Sé, che se da una parte stempera reazioni dirette di ribellione, dall'altra elicit, soprattutto in T., degli acting-out trasgressivi.

Tenendo conto della fragilità del rapporto fiduciario nella coppia e della tendenza ormai cronicizzata a coinvolgere i figli nel conflitto, fermo il regime di affido condiviso, appare pertanto opportuno introdurre, così come suggerito dal CTU, la funzione di sorveglianza del Servizio Sociale di pertinenza territoriale rispetto alla residenza dei minori, essendo necessaria una verifica delle dinamiche familiari e della situazione dei minori. I ragazzi sono in età adolescenziale e necessitano di un monitoraggio



della situazione emotiva, essendo a rischio di sviluppare una struttura personologica alterata in età adulta. Ciò posto, ben più aspro è il conflitto che tuttora coinvolge le parti in ordine alla futura collocazione dei minori. I contrasti tra i coniugi si sono acuiti nel corso del giudizio a seguito della scoperta, da parte del xxxxx, della presenza di materiale pedopornografico sul cellulare di T., nonché di due video trasgressivi girati dallo stesso minore (in uno il minore fuma una sigaretta elettronica, nell'altro dice "questa scuola di merda", perché è stato fatto uscire dalla classe).

Dalla CTU emerge che T., insieme ad altri compagni di classe, è stato vittima di un reato informatico compiuto da terzi tramite WhatsApp, nel quale sono state coinvolte molte famiglie della Valsesia. La xxxx aveva segnalato di possedere da tempo una protezione tipo parental control e quindi di aver preso le necessarie precauzioni per proteggere i figli da contenuti sconvenienti provenienti dal Web. Il controllo dell'applicazione Whatsapp è chiaramente molto più complesso. L'uso dei cellulari da parte dei minori era stato comunque concordato da entrambi i genitori.

Dalla relazione peritale emerge che il riscontro dei filmati nel cellulare dei ragazzi è stato assolutamente imprevedibile e vissuto con stupore e sofferenza sia da parte del xxxxxxxx che da parte della xxxx. Quest'ultima, dopo aver appreso della presenza dei filmati sul cellulare di T., in data 6 febbraio 2020 ha informato i Carabinieri di Alagna, riferendo tale iniziativa sia alla CTU che al xxxxxxxx.

Il contenuto pornografico non è stato scaricato da un sito, è stato inviato da un gruppo WhatsApp che contava più di cento iscritti. I gemelli hanno dichiarato di non essere interessati ai contenuti presenti in quei filmati e hanno affermato di essere stupefatti dall'aver ricevuto tale materiale tramite la chat creata tra amici su WhatsApp.

Il xxxxxxxx è apparso fortemente convinto del fatto che la distanza abitativa non gli permetta di esercitare la sua autorità e che la lontananza dai figli implichi l'impossibilità concreta di porre da parte sua una adeguata cornice regolativa, dato che a suo avviso la madre non sarebbe capace di sufficiente capacità di contenimento e di abilità normativa nei confronti di due figli in età adolescenziale. La xxxx, al contrario, reputa di essere un genitore adeguato e responsabile, ma di essere frequentemente colpita dagli strali delle invettive dell'altro genitore, che disconferma i suoi convincimenti e squalifica i suoi agiti.

I convincimenti dei coniugi sono apparsi inconciliabili, avendo visioni diverse anche in merito al futuro residenziale dei figli,

In prospettiva, rispetto all'iscrizione alle scuole medie superiori, la xxxx avrebbe intenzione di trasferirsi a Borgosesia, comune di più di dodicimila abitanti. Tale cittadina, situata a 15 chilometri da



Varallo, è il centro più grande della Valsesia ed è agevolmente collegato alla rete autostradale, dato che si trova in pianura. Borgosesia ospita le scuole medie superiori e le attività commerciali, legate anche alla presenza di industrie metalmeccaniche, tessili, laniere, vinicole.

Il **xxxxxxx** ha chiesto invece, che i minori vengano collocati presso di sé.

Il contesto ambientale paterno è, tuttavia, cambiato rispetto alla prima CTU: al momento il **xxxxxxx** vive in una bella villetta situata in una frazione di San Secondo, nella bassa parmense. La casa è molto ampia, situata su più piani con annesso uno spazio esterno costituito da giardino e piscina. La frazione di Copezzato è poco distante dal comune di San Secondo ed è ad essa collegata da una stretta strada percorsa da autovetture. Non è presente una pista ciclabile per arrivare in paese. I minori in tale contesto di campagna non hanno amici; la zia paterna, con il marito ed il figlio, risiedono in un'altra frazione raggiungibile in autovettura. Per dei ragazzi minorenni il mezzo di spostamento prioritario sarebbe la bicicletta per arrivare in paese o nelle altre frazioni, ma, non essendo presente la pista ciclabile, è reso difficoltoso lo spostamento soprattutto in inverno.

Il Comune di San Secondo, ove risiede il **xxxxx**, offre iniziative ricreative e sportive, ma non di carattere culturale, a differenza della città di Parma. Il collegamento con Parma è garantito da autobus pubblici che effettuano corse regolari, in genere a cadenza oraria, tranne che nelle ore di punta, con un periodo variabile di percorrenza dai 30 ai 45 minuti, dalle h. 6,00 alle h. 19,00

Il contesto materno sembra più adeguato di quello paterno, in quanto nella frazione di Riva Valdobbia i ragazzi possono raggiungere a piedi parenti ed amici di vecchia data. La cittadina di Borgosesia, ove sono presenti le scuole medie superiori, appare come un contesto stimolante e ricco di opportunità sportive e culturali per i minori.

Così delineati i possibili futuri assetti residenziali dei minori, appare indubbio il fatto che i ragazzi abbiano ripetutamente espresso, nel corso dei colloqui con la CTU, il desiderio di rimanere presso il contesto nel quale sono già collocati, ossia in Piemonte.

Occorre però precisare che T. e L. sono ben consapevoli della necessità di cambiare luogo di abitazione, perché con il conseguimento del diploma di scuola media inferiore, essi devono avvicinarsi in un centro che offre più servizi e opportunità. A tal fine essi hanno espresso il desiderio di frequentare la scuola di Borgosesia per mantenere le relazioni amicali costruite nell'arco di molti anni. Lo spostamento è comunque funzionale al mantenimento dei contatti con i familiari residenti ad Alagna ed a Riva Valdobbia. In tal modo, T. e L. possono mantenere i legami costruiti nell'arco degli anni di elementari e delle medie, avendo però l'opportunità di entrare in contatto con una realtà maggiormente vasta e più ricca di stimoli educativi e culturali.



Dalla relazione peritale emerge che i ragazzi, in tale scelta, appaiono autentici, perché le loro radici affettive sono legate alla Valsesia, sia per la presenza di parenti materni ed amici sia per il loro rapporto con la natura e soprattutto per il loro legame con la montagna.

Il luogo dove il padre ha deciso di trasferirsi è, invece, per loro del tutto privo di investimento simbolico. Essi hanno riferito di non amare eccessivamente la campagna parmense, ove il padre ha deciso di andare a vivere nel 2019, nel corso del presente giudizio.

A seguito della visita domiciliare effettuata presso l'abitazione del xxxxx, la dott.ssa Lestingi ha accertato che la residenza del padre è molto elegante, accogliente, spaziosa, con giardino e piscina, ma avulsa dal contesto del paese, trovandosi nella frazione di Copezzato, che dista circa 2 Km dal centro abitato di San Secondo Parmense. Gli zii e i cugini paterni dei minori risiedono in una località non raggiungibile a piedi e, nel caso in cui i minori dovessero mantenere relazioni amicali a San Secondo, gli stessi dovrebbero dipendere dalla presenza di un adulto, in quanto la strada, soprattutto d'inverno, può essere pericolosa da percorrere.

La frazione di Copezzato sembra poco adatta a dei ragazzi adolescenti che hanno un forte bisogno di mantenere i rapporti con i coetanei.

I ragazzi hanno entrambi riferito alla dott.ssa Lestingi che al limite avrebbero preferito abitare a Parma come luogo di maggiori opportunità conoscitive, ma non in una frazione in campagna dove non hanno mai vissuto e che percepiscono come estranea. Quando sono presenti in estate a Copezzato, essi frequentano i centri estivi limitrofi e conoscono dei ragazzi della zona con i quali intrattengono rapporti superficiali, essendo relazioni occasionali.

Rispetto alla collocazione, si evidenzia che i minori nel contesto di vita paterno non hanno una rete amicale e parentale paragonabile a quella materna. Peraltro, la frazione di Copezzato di San Secondo presenta delle difficoltà di collegamento con la città tramite i servizi pubblici.

Il trasferimento dei ragazzi a Borgosesia, proposto dalla madre, appare opportuno e funzionale a ridurre al minimo i tempi di percorrenza per raggiungere il liceo. I ragazzi manterrebbero così le loro abitudini, perché sarebbero comunque residenti in un luogo molto vicino al proprio domicilio affettivo, cioè ad Alagna.

I gemelli hanno bisogno di mantenere un assetto di vita che non li sradichi da abitudini e relazioni ormai consolidate nel corso degli anni. Molto importante è il legame non solo con gli amici, ma anche con la famiglia allargata materna. Il rapporto con la nonna materna (il nonno materno è deceduto nel corso del presente giudizio) è particolarmente intenso, perché anche ella vive ad Alagna ed è nativa del luogo; la sua casa ospita amici e conoscenti del paese, compresi i coetanei dei gemelli.



Deve inoltre considerarsi che la xxxx ha un orario di lavoro che le permette di dedicarsi con assiduità e continuità alla prole nel pomeriggio, posto che la stessa lavora solo per poche ore al mattino a Riva Valdobbia, presso la struttura ricettivo-alberghiera gestita dalla sorella, e nel pomeriggio lavora occasionalmente al computer come web designer.

Il padre, invece, come medico impegnato in ospedale e nell'attività formativa e libero professionale, appare meno in grado di avere la medesima disponibilità di tempo dell'altro genitore. Anche la presenza della nuova compagna del padre è condizionata da impegni di lavoro molto variabili nell'arco delle giornate. La xxxxx lavora a Milano come ingegnere nel settore biomedico, sicchè la stessa non è in grado di assicurare la sua presenza costante nel pomeriggio presso l'abitazione di Copezzato. Infatti, la stessa xxxx, per l'accudimento della piccola O., si avvale in alcuni giorni dell'ausilio della madre, la quale abita a Milano e viene ospitata nella casa di campagna a Copezzato.

Infine, non si può non considerare che il rapporto dei gemelli con la nuova compagna del padre è molto distaccato, perché ritenuta la causa della rottura dell'unità familiare. I ragazzi tendono ad identificarsi con le ragioni della madre, vissuta come elemento più fragile della coppia e come vittima del tradimento del padre. Per questo motivo, la xxxx viene vissuta come la rivale della madre nella sfera affettiva del padre.

Quanto poi al rapporto dei minori con la sorellina O., quest'ultima è vissuta con affetto, ma, essendo femmina ed avendo un'età molto inferiore, non si è instaurata tra lei e i fratelli una stretta complicità.

A Copezzato i minori non possono neppure fare affidamento sul supporto della rete parentale paterna, posto che la nonna paterna, alla quale i ragazzi erano particolarmente affezionati, è deceduta. Il nonno paterno vive, attualmente, in una struttura per anziani, mentre il secondo marito della nonna paterna è ritornato a vivere in Francia. Nei dintorni di San Secondo sono rimasti lo zio paterno, sua moglie ed il figlio, più piccolo in età rispetto a T. e L.. Con gli zii paterni il rapporto non sembra particolarmente stretto e caloroso.

Alla luce dei suesposti elementi, deve essere, pertanto, confermata la domiciliazione dei minori presso la madre in Piemonte e deve essere autorizzato il loro trasferimento a Borgosesia, ove i minori frequenteranno il liceo scientifico.

Condizione imprescindibile di tale nuovo assetto residenziale dei minori è il trasferimento della madre a Borgosesia, posto che T. e L. sono entrati nella delicata fase adolescenziale e necessitano della presenza costante e del controllo di un genitore. Peraltro, la xxxx dovrà implementare le modalità di supervisione e controllo per contenere le pulsioni trasgressive della prole, in pieno ingresso in età adolescenziale.



Dalla CTU emerge che, mentre L. è ancora in bilico tra l'età infantile e l'ingresso nel turbolento mondo dell'adolescenza, il fratello T. è già entrato a contatto con le dinamiche di trasgressione e di polemica contro il mondo degli adulti. L'episodio dei selfies fa ipotizzare che il ragazzo nutra dei bisogni trasgressivi e che possa aver condiviso con i coetanei degli argomenti su problematiche relative all'identità di genere. Sul profilo della maturità psicologica, i ragazzi appaiono molto responsabili nel campo dello studio, ma forse un po' ingenui nella valutazione dei comportamenti altrui. In particolare, T. sembrerebbe non essere stato in grado di avvertire la non idoneità del relazionarsi con ragazzi con caratteristiche antisociali, come quelli che hanno spedito il materiale pedopornografico.

Considerato che, nonostante la distanza abitativa, appare importante salvaguardare il più possibile il ruolo della figura paterna in termini di presenza e continuità, deve essere confermata l'inversione della domiciliazione dei minori durante il periodo estivo già disposta in sede di provvedimenti provvisori. Pertanto, T. e L., d'estate, dal termine delle lezioni scolastiche sino all'inizio del successivo anno scolastico, saranno collocati presso la residenza del padre, con la possibilità di trascorrere con la madre tre fine settimana a Borgosesia o ad Alagna Valsesia per frequentare anche i parenti materni. L'accompagnamento avverrà, salvo diverso accordo, come il modulo invernale.

Nel periodo scolastico, dalla riapertura delle lezioni nel mese di settembre fino alla chiusura delle stesse, i minori saranno residenti e domiciliati a Borgosesia presso la madre. Con il padre trascorreranno tre fine settimana nei quali due volte il padre si recherà a Borgosesia ed una volta i ragazzi si recheranno a San Secondo, frazione Copezzato. Un fine settimana al mese sarà di pertinenza della madre. I trasporti dei minori a Parma saranno a carico della madre. Gli spostamenti potranno avvenire anche con il treno o con i servizi pubblici, tipo pullman di linea: in caso di accordo tra genitori e secondo necessità, tenendo conto dell'età, potrebbero essere affidati al personale dei treni o ad un referente autista.

Durante il periodo estivo a ciascun genitore saranno assegnate tre settimane da trascorrere in un luogo di vacanza, garantendo una telefonata quotidiana con il genitore al momento non presente. I periodi di vacanza andranno concordati entro il 31 maggio; in caso di disaccordo la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari. L'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo scelto per le vacanze andrà trasmesso preventivamente all'altro genitore.

Il periodo di vacanze scolastiche pasquali andrà trascorso ad anni alterni presso ciascun genitore.

In caso di disaccordo, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari.

Il periodo di vacanze natalizie andrà diviso equamente tra genitori, tra l'ultima settimana di dicembre e la prima settimana di gennaio. In caso di disaccordo, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari.



Per il giorno del compleanno, i minori staranno con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari, salvo diverso accordo.

Entrambi i genitori dovranno seguire i figli nell'andamento scolastico, richiedendo colloqui con i docenti ed informandosi autonomamente sulle attività scolastiche previste. I documenti scolastici andranno scambiati tra le parti.

Le visite mediche, tranne quelle effettuate in regime di urgenza, dovranno essere concordemente decise. I documenti fiscali e sanitari dovranno essere a disposizione di entrambi i genitori.

I contenuti presenti sui telefoni cellulari dei minori andranno costantemente supervisionati da entrambi i genitori, evitando la comparsa di materiali non adatti all'età ed alla formazione educativa dei minori. La stessa regola vale per l'utilizzo eventuale del computer, al quale andranno applicati i necessari dispositivi di filtro.

Il Servizio Sociale per i minori afferente al Comune di Borgosesia avrà il compito di:

-verificare l'applicazione del calendario di frequentazione dei minori con il genitore non collocatario prevalente, ossia con il padre;

-verificare la situazione dei minori, l'andamento scolastico e le relazioni con il gruppo dei pari, avvalendosi dell'ausilio del servizio di neuropsichiatria infantile dell'Ausl di competenza territoriale.

2. IN ORDINE ALLA CASA CONIUGALE.

Va evidenziato che l'assegnazione della casa familiare, prevista dall'articolo 337 sexies c.c., rispondendo all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, presuppone che vi sia continuità di vita del figlio (minorenne o anche maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente) nell'immobile che è stato il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza matrimoniale. Appare evidente che il trasferimento della residenza del figlio costituisce un valido motivo di decadenza dal diritto di godere della casa familiare, posto che l'allontanamento determina una cesura, di tipo psicologico e ancor prima materiale, tra l'ambiente domestico ed il figlio.

Nel caso di specie, stante la prevalente domiciliazione dei minori in Piemonte, ormai da anni, non sussistono i presupposti per l'assegnazione della ex casa coniugale, sita in Parma, né a favore della xxxx né a favore del xxxxx.

3. IN ORDINE AL MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI.

Quanto ai doveri di mantenimento delle parti nei riguardi dei figli, occorre rilevare che in sede di separazione i coniugi hanno concordato un contributo di mantenimento, a carico del xxxx, di euro 800,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie.



Nel presente giudizio, la ricorrente ha chiesto la corresponsione di un assegno di euro 1.200,00 mensili per entrambi i figli, oltre al 70% delle spese straordinarie.

Il resistente, invece, ha insistito affinché, nel caso di collocazione dei minori presso la madre, l'assegno fosse determinato nella misura stabilita concordemente dai coniugi in sede di separazione, pari a complessivi euro 800,00 mensili, oltre alla metà delle spese straordinarie.

Ciò posto, preliminarmente va evidenziato che il Presidente delegato aveva già compiuto una analitica ricostruzione della situazione economico-patrimoniale delle parti in sede di provvedimenti provvisori.

Nel corso del giudizio, al fine di verificare le reali condizioni economiche dei coniugi, a fronte delle reciproche contestazioni mosse dalle parti, sono state disposte indagini di Polizia tributaria nei confronti di entrambi gli ex coniugi.

Rispetto alla valutazione compiuta al momento dell'adozione dell'ordinanza presidenziale, si sono verificate *medio tempore* delle modifiche nella situazione patrimoniale dei coniugi che meritano di essere valutate e apprezzate in questa sede.

Orbene, dagli atti di causa e dalla relazione trasmessa dalla Guardia di Finanza, quanto alla xxxx, risulta che:

- la ricorrente, laureata in architettura, dopo la separazione e quindi dopo il suo trasferimento in Alagna Valsesia (VC), ha lavorato come impiegata, con contratto part time, alle dipendenze della società xxx S.r.l., percependo una paga salariale pari a circa euro 1.500,00 mensili (v. estratti conto corrente FINECO, a partire dal mese di gennaio 2016, trasmessi dalla Guardia di Finanza); tale rapporto di lavoro è cessato nel mese di ottobre 2016 a seguito del licenziamento intimato dal datore di lavoro, a causa della crisi che ha colpito l'impresa;
- a far data dal mese di gennaio 2017 sino al mese di giugno 2018, la xxx ha percepito l'indennità NASPI erogata dall'INPS, inizialmente dell'importo di circa euro 1.170,00 mensili e poi ridotta a circa euro 880,00 mensili (v. estratti conto FINECO);
- è stata poi assunta in data 6 luglio 2018 presso la struttura alberghiera gestita dalla sorella, dapprima con in contratto di lavoro a tempo parziale al 60% per 24 ore settimanali e con una paga lorda mensile di euro 827,13, e successivamente con un contratto di lavoro a tempo indeterminato part time al 75%, che prevede un orario di lavoro di 30 ore settimanali e una retribuzione netta mensile pari a euro 1.220,00 mensili (v. nuovo contratto di lavoro decorrente da dicembre 2019);
- allo stato, la xxx lavora presso la struttura ricettivo-alberghiera gestita dalla sorella, ove è impegnata durante la mattina, mentre nel pomeriggio la stessa si dedica all'attività professionale di web designer, che svolge in maniera occasionale e da cui ha ricavato proventi per euro 5.322,00 nell'anno 2018;



- la xxx ha dichiarato un reddito annuo netto (calcolato al netto delle ritenute Irpef, dell'addizionale comunale e dell'addizionale regionale) pari a euro 17.883,00 nell'anno di imposta 2015 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, di circa euro 1.490,00 mensili); pari a euro 14.369,00 nell'anno di imposta 2017 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, di circa euro 1.197,00 mensili); pari a euro 14.611,00 nell'anno di imposta 2018 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, di circa euro 1.218,00 mensili), derivante in parte dalla e in parte dalla attività professionale di web designer, da cui ha ricavato proventi per euro 5.322,00 nell'anno 2018;
- vive, unitamente ai figli, in un piccolo appartamento di proprietà dei genitori, asseritamente condotto in locazione al canone mensile di euro 500,00; dal mese di settembre 2019 si trasferirà, insieme a T. e L., a Borgosesia, ove prenderà in locazione una abitazione e conseguentemente dovrà sostenere un costo per soddisfare le proprie esigenze abitative, presuntivamente pari a euro 700,00 mensili (vd. contratto locazione prodotto dalla xxxx in data 15 gennaio 2020);
- nel corso del giudizio, è divenuta proprietaria esclusiva dell'appartamento sito in Parma, che i coniugi avevano acquistato durante il matrimonio e avevano adibito a casa coniugale: la xxxx, a mezzo di un prestito infruttifero di € 25.000,00 concessole dai propri genitori (da restituire entro il 31 dicembre 2025: v. produzione documentale 15/01/2020), ha acquistato in data 30 aprile 2019 la quota dell'immobile del xxxxx, per la somma di € 25.000,00, accollandosi per intero il mutuo bancario residuo da pagare di circa € 120.000,00, con rate di rimborso pari a circa euro 1.217,00 mensili; il predetto immobile risulta, attualmente, locato al canone mensile di € 1.200,00;
- è altresì proprietaria di uno stabile, con annesso box e terreni, sito a Riva Valdobbia, in provincia di Vercelli (lo stabile si articola in due unità abitative di diversa estensione: una di 101 mq, l'altra di 91 mq; entrambe risultano accatastate come categoria A/4, categoria corrispondente ad abitazione di tipo popolare);
- è titolare di una autovettura, per il cui acquisto ha acceso un finanziamento di euro 310,36 al mese, per 36 mesi: la documentazione allegata non comprova, tuttavia, che, alla data di introduzione del presente giudizio, la xxxxx fosse ancora gravata dalle relative rate di rimborso (vd. doc. 13 fascicolo di parte ricorrente).

Quanto al contratto di locazione asseritamente stipulato dalla xxxx con i propri genitori, relativo al piccolo appartamento in cui la xxxxx vive ad Alagna Valsesia, come già osservato in sede di provvedimenti provvisori, lo stretto rapporto di parentela intercorrente tra le parti contrattuali nonchè il fatto che soltanto nel corso del giudizio sarebbe stato richiesto il pagamento del canone di locazione da parte dei genitori della xxxxx sono tutte circostanze che inducono il Tribunale a ritenere che tale contratto sia stato stipulato artatamente ai fini del giudizio, per simulare oneri economici gravanti sulla



xxxxx in realtà inesistenti. Ciò trova ulteriore conferma nel fatto che le somme dovute a titolo di canone di locazione sono state versate dalla xxxxx a favore dei propri genitori a distanza di un anno dalla stipula del contratto: la xxxxx ha versato ex post, con un bonifico di euro 6.000,00 in data 24 ottobre 2018, il canone di locazione dalla stessa asseritamente dovuto per i dodici mesi precedenti (settembre 2017-settembre 2018).

Quanto al resistente, dalle acquisite emergenze processuali si evince che:

- il xxxx, medico-cardiologo, lavora presso la xxxxx di Parma, oltre a svolgere attività libero-professionale, percependo un reddito annuo netto (calcolato al netto delle ritenute Irpef, dell'addizionale comunale e dell'addizionale regionale) pari a euro 56.587,00 nell'anno di imposta 2015 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 4.715,00), pari a euro 55.575,00 nell'anno di imposta 2016 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 4.631,00), pari a euro 58.299,00 nell'anno di imposta 2017 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 4.858,00);
- nel mese di aprile 2019 ha ceduto alla xxxxx la sua quota di proprietà del 50% dell'immobile coniugale di Parma, via xxx, al prezzo di euro 25.000,00, sicchè lo stesso non deve più sopportare la rata del mutuo, per la sua quota, pari a circa euro 600,00 mensili;
- sempre nel corso del giudizio (marzo 2019) ha ceduto la sua quota di proprietà del 50% della casa di famiglia di Alagna, che è stata venduta al prezzo complessivo di euro 200.000,00 (di cui euro 100.000,00 spettanti al xxxxx);
- è proprietario del 50% della villa di Lesignano in vendita al prezzo di € 400.000,00 (doc. 15 produzioni xxxxx del 15/01/2020);
- ha acquistato nel mese di aprile 2019, unitamente alla sua compagna, xxxxxx, la villa con piscina sita in Copezzato di San Secondo Parmense, al prezzo di euro 340.000,00, contraendo un mutuo ipotecario, cointestato alla xxxxx, dell'importo di 250.000,00, utilizzando per la differenza il ricavato delle vendite delle, quote, di diritti reali del xxxxxxxx sugli immobili di via xxx a Parma e di Alagna Valsesia;
- è attualmente onerato dalla rate di rimborso del mutuo ipotecario (pari a complessivi euro 1.200,00 mensili) acceso presso Banca Cassa Padana per l'acquisto della casa di San Secondo, gravanti su di lui *pro quota* (nella misura di euro 600,00 mensili).
- al momento dell'introduzione del giudizio era locatario, in virtù di un contratto di leasing, di un'autovettura Volkswagen, con canoni di locazione pari a circa euro 480,00 mensili, oltre Iva (per 47 mesi, con scadenza fissata a luglio 2017);



- è gravato altresì dai costi relativi alla polizza assicurativa per la responsabilità professionale (premio complessivo annuo di euro 714,64),

- è gravato, infine, dagli oneri di mantenimento relativi alla figlia O., nata il 15 ottobre 2016 dalla relazione sentimentale intrapresa con la sua nuova compagna, xxxxxxxx.

Così delineate le rispettive condizioni economiche dei coniugi, appare evidente come nel corso del giudizio si sia verificato un significativo miglioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi.

Invero, quanto alla xxxx, se pure la ricorrente è gravata in via esclusiva dalle rate di rimborso del mutuo bancario relativo alla casa coniugale, pari a euro 1.200,00 mensili, è anche vero che la stessa è divenuta l'unica proprietaria dell'immobile, a fronte di un esborso di appena euro 25.000,00, ed è riuscita a locare tale abitazione alla somma di euro 1.200,00 mensili, da cui va detratta la cedolare secca al 21%.

Il xxxxxxxx non è più gravato, dall'estate del 2019, dal pagamento del canone di locazione di euro 900,00 mensili, essendosi trasferito a vivere nella villa di Copezzato, acquistata nel corso del giudizio. Non è più nemmeno gravato del canone di locazione dell'autovettura oggetto del contratto di leasing di circa euro 480,00 mensili, essendo tale contratto venuto a scadere a luglio 2017.

Il xxxxxxxx risulta onerato unicamente dalle rate di rimborso del mutuo contratto per l'acquisto della villa di Copezzato, al cui pagamento concorre *pro quota* nella misura di euro 600,00 mensili, oltre a sostenere l'esborso di euro 60,00 mensili per il pagamento dell'assicurazione professionale.

Non può, tuttavia, essere disconosciuto il fatto che il xxxxxxxx ha costituito un nuovo nucleo familiare, che ha visto nel 2016 la nascita di un'altra figlia, O., con conseguente incremento dei correlati oneri di mantenimento (dovendo essere assicurato anche alla piccola O. un tenore di vita corrispondente alla fascia socio-economica di appartenenza).

Alla luce dei dati acquisiti, ritiene il Collegio che debba essere confermato, sino al mese di maggio 2019, il contributo di mantenimento per i figli posto a carico del xxxxx, in sede di provvedimenti provvisori, quantificato nella somma di euro 900,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche e ricreative sostenute nell'interesse dei minori.

Occorre qui richiamare le considerazioni svolte dal Presidente delegato nell'ordinanza presidenziale del 18 agosto 2017. Al momento dell'introduzione del presente giudizio, mentre la xxxxx risultava gravata unicamente dalle rate di rimborso del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale (pari a euro 600,00 gravanti pro quota su ciascun coniuge), il xxxxx, invece, ogni mese, oltre a dover sostenere l'esborso di euro 600,00 per il pagamento pro quota della rata del mutuo, doveva anche sostenere i seguenti ulteriori esborsi:



- euro 900,00 mensili per il pagamento del canone di locazione;
- euro 60,00 mensili per il pagamento dell'assicurazione professionale;
- circa euro 480,00 mensili per il pagamento del canone di locazione dell'autovettura oggetto del contratto di leasing.

Sicchè la somma mensile che restava a disposizione del xxxxx, detratti gli oneri passivi e le spese per la locazione dell'immobile in cui viveva, ammontava ad euro 2.675,00 (euro 4.715,00 – 600,00 - 900,00 – 60,00 – 480,00), somma con cui il xxxxxxxx doveva non solo provvedere al proprio mantenimento, ma doveva anche contribuire alle spese di vita relative ai figli L. e T. nonchè a quelle dell'altra figlia minore, O..

A far data dal mese di giugno 2019, a seguito del suo trasferimento nella villa di Copezzato, il xxxxxxxx non deve più pagare il canone di locazione di euro 900,00 mensili e risulta gravato solo dal pagamento pro quota (euro 600,00 mensili) della rata del mutuo contratto per l'acquisto della villa.

Pertanto, il ricorrente, al netto degli oneri passivi, dispone allo stato di una somma pari a circa euro 4.000,00 mensili, con cui deve provvedere al mantenimento proprio e deve contribuire a quello dei tre figli, ossia dei due figli nati dal matrimonio con la xxxxx e della figlia nata dall'unione con la xxxxx. E' indubbio che la sua situazione economica sia migliorata rispetto a quella sussistente al momento dell'adozione dei provvedimenti provvisori.

Tale miglioramento giustifica l'aumento ad euro 1.000,00 mensili dell'assegno di mantenimento per i figli dovuto dal xxxxxxxx a favore della xxxxxxxx, a far data dal mese di giugno 2019.

L'incremento del contributo si giustifica anche alla luce delle aumentate esigenze di vita di T. e L., che a partire dal prossimo settembre intraprenderanno il ciclo di studi della scuola media superiore. A tal riguardo viene in rilievo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, secondo il quale l'aumento delle esigenze dei figli è, notoriamente, legato alla loro crescita, anche in termini di bisogni alimentari, e allo sviluppo della loro personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale, senza che sia necessario, per la dimostrazione di tale notorio assunto, dispiegare alcun arsenale probatorio (cfr. Cassazione Civile, Sez. I, n. 10119/06; n. 400/10; n. 8927/12).

L'assegno come sopra determinato deve essere versato entro il giorno dieci di ogni mese a favore della xxxxxxx.

Non appare, invece, meritevole di accoglimento la richiesta della xxxxx di riconoscimento di un contributo di euro 1.200,00 mensili per i figli, considerato, innanzitutto, che la stessa è titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare, solo in parte messo a reddito: la xxxxx è, infatti, proprietaria oltre che dell'appartamento di Parma, locato ad euro 1.200,00 mensili, anche di uno stabile, con annessi box



e terreni, siti a Riva Valdobbia, che non risultano utilizzati in alcun modo. La xxxxx ha dedotto che tale “chalet” si troverebbe in una situazione di pessimo stato manutentivo e pertanto, sarebbe inutilizzabile. Rileva il Collegio che tale bene costituisce comunque una posta attiva del patrimonio della xxxxx, la quale ben potrebbe provvedere alla sua vendita e con i relativi proventi acquistare un altro immobile o eventualmente effettuare altri tipi di investimento.

In secondo luogo, nella determinazione del contributo di mantenimento dovuto dal xxxxxxxx per i figli, deve tenersi conto anche dei tempi di permanenza dei minori presso ciascun genitore: nella specie, non si può prescindere dal considerare l’inversione della domiciliazione dei minori che è stata disposta durante il periodo estivo. T. e L., infatti, dal termine delle lezioni scolastiche sino all’inizio del successivo anno scolastico, sono collocati, per circa tre mesi, presso la residenza del padre, il quale deve sostenere in via esclusiva le spese per il loro mantenimento.

Infine, quanto alle spese straordinarie, al xxxxxxxx viene fatto carico di contribuire nella misura del 60% alle spese sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche e ricreative sostenute nell’interesse dei minori, spese di seguite indicate.

In particolare, potranno essere sostenute nell’interesse dei minori senza necessità di preventivo accordo tra i genitori le seguenti spese straordinarie: spese medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, purchè debitamente prescritte dal medico di base; tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico dei figli da e per la scuola; testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall’ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche che importino un costo non superiore a euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall’insegnante; corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria; baby-sitting in caso di malattia della prole e/o del genitore affidatario in mancanza di strutture logistiche gratuite (es. genitore non affidatario o parenti disponibili); centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati.

Tali spese dovranno essere rimborsate alla ricorrente entro 10 giorni dalla presentazione della relativa documentazione fiscale o amministrativa; nel caso in cui le stesse siano di importo unitario superiore ai 150,00 euro la xxxxx potrà richiedere al resistente l’anticipazione del 50% di spettanza di quest’ultimo. Dovranno essere, invece, preventivamente concordate dai genitori le seguenti spese straordinarie: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private; corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l’acquisto di costosi strumenti musicali (il



genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere; soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a € 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali.

Per quanto riguarda le spese che necessitano del preventivo accordo dei coniugi, il genitore che concretamente sosterrà la spesa potrà chiedere all'altro, all'atto dell'accordo, la corresponsione della quota di sua spettanza.

3. In ordine all'assegno divorzile richiesto dalla xxxx

Resta da esaminare la richiesta avanzata dalla xxxxx di corresponsione in suo favore della somma di euro 600,00 mensili a titolo di assegno post coniugale.

Il xxxxxxxx ha fortemente contestato l'an del diritto all'assegno divorzile per la moglie, sostenendo che la stessa non ha provato la mancanza di mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento nè ha dimostrato che la sperequazione reddituale sussistente tra i coniugi è dipesa dalla rinuncia da parte della xxxxx alle proprie legittime aspettative professionali, per soddisfare imprescindibili esigenze familiari.

Il ricorrente ha, inoltre allegato che la xxxxx intrattiene da tempo una stabile relazione sentimentale con tale xxxxx e che tale circostanza è sufficiente a eliminare ogni forma di solidarietà post-coniugale, indipendentemente dalla condivisione del tetto familiare.

La xxxx, dal canto suo, ha contestato la prima delle allegazioni avversarie e affermato l'irrilevanza della seconda in mancanza di una convivenza con il xxxxxx.

Ritiene il Tribunale che, attesi gli elementi probatori acquisiti nel presente procedimento attraverso l'istruttoria svolta, non sussistano i presupposti per riconoscere alla xxxxx l'assegno divorzile.

In diritto, pare utile ricordare che l'assegno di divorzio è riconosciuto, ai sensi dell'art. 5, comma 6 Legge n. 898/1970, al coniuge che ne fa istanza *“quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”*.

La questione oggetto del presente giudizio, ovvero l'accertamento della sussistenza meno del diritto della ricorrente a vedersi corrispondere detta provvidenza a carico del marito, deve essere risolta alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite, che ha diffusamente affrontato il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla sentenza “Grilli” n. 11504/2017.

Le Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018 hanno statuito il seguente principio di diritto *“Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il*



riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”, introducendo la necessità di una valutazione complessiva dei parametri normativamente previsti, anche ai fini dell'accertamento del diritto al riconoscimento della provvidenza, e superando la rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio.

Si legge al riguardo in particolare *“L'eliminazione della rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio e la conseguente inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 C. 6 in posizione equiordinata, consente, in conclusione, senza togliere rilevanza alla comparazione della situazione economica patrimoniale delle parti, di escludere i rischi d'ingiustificato arricchimento derivanti dall'adozione di tale valutazione comparativa in via prevalente ed esclusiva, ma nello stesso tempo assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico - patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzioni della vita familiare.”*

La valutazione da compiere è, dunque, quella essenzialmente di accertare il rapporto causale tra la disparità economica eventualmente esistente tra i coniugi e l'impegno profuso dal coniuge economicamente più debole nella conduzione della vita familiare e nella formazione del patrimonio oltre che comune anche dell'altro.

La xxxxx ha ripetutamente fatto richiamo alla rimarchevole differenza sussistente nella situazione patrimoniale dei coniugi e alla conseguente inadeguatezza dei propri redditi ad assicurarle il tenore di vita agiato che ella avrebbe presumibilmente mantenuto se il matrimonio non fosse fallito, criterio che, tuttavia, come ben spiegato dalle recenti Sezioni Unite, è definitivamente abbandonato, in quanto non solo non trova riscontro nella lettera della norma (art. 5 cit.), ma è anche sensibilmente esposto a rischi di ingiustificata locupletazione da parte di uno dei coniugi.

Piuttosto, la xxxxx, quale parte richiedente l'assegno divorzile, avrebbe dovuto dimostrare che la apprezzabile disparità economico-reddituale sussistente tra i coniugi è *“dipendente dalle scelte di*



conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro", come appunto richiesto dalle Sezioni Unite nella pronuncia del 2018 sopra richiamata, al fine di pervenire, attraverso una valutazione complessiva ed integrata di tutti gli indicatori contenuti nell'[art. 5, comma 6, L. Div.](#) in posizione equiordinata, al giudizio di sussistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione dell'assegno divorzile.

Tale prova non risulta fornita, anzi le risultanze processuali appaiono di segno opposto.

Dall'istruttoria svolta, infatti, è emerso che la ricorrente, in possesso della laurea in Architettura, allorchè ha contratto matrimonio con il **xxxxxxx** lavorava a Milano presso la xxxe s.r.l., Agenzia Web.

Trasferitasi a Parma, dopo il matrimonio, ha continuato a lavorare a Milano, spostandosi in treno. Tali spostamenti con il tempo sono diventati pesanti, sicchè la stessa *“ha lasciato quel lavoro alla xxxx di Milano come dipendente e con due suoi colleghi di Milano (uno era un suo ex compagno di Università) ha iniziato a lavorare da casa per la realizzazione di siti internet”* (vd. dichiarazioni testimoniali rese dalla teste xxxx, madre della xxxx).

Successivamente nell'ottobre 2004, la xxxxx ha iniziato un rapporto di collaborazione come Project Manager presso la xxxx s.r.l. di Reggio Emilia, quale lavoratrice autonoma in quanto titolare di partita IVA. In concomitanza con la gravidanza, la xxxxx ha cessato tale rapporto di collaborazione, con l'acquiescenza del marito.

Nel novembre del 2007, la xxxxx è stata assunta con contratto part time presso l'Agenzia xxxxx di Parma (concessionaria del “xxxx”), dove svolgeva sia il ruolo di Project manager che di impaginatore.

La teste xxxxx, madre di uno dei titolari della predetta Agenzia xxxx nonchè collega di lavoro della xxx, ha precisato che la xxxxx *“era sia project manager che impaginatore”*. Ha inoltre riferito che *“l'attività di project manager consisteva nel seguire alcuni clienti per siti web o campagne pubblicitarie; lo stipendio era quello concordato, non ricordo l'ammontare dello stipendio; all'assunzione faceva entrambe le mansioni, poi abbiamo acquisito l'impaginazione del xxx e la sig.ra xxxxx faceva l'impaginazione del xxx, ma comunque continuava a seguire i clienti, non faceva solo l'impaginatore....”*.



Le dichiarazioni rese dalla teste xxxx sconfessano in maniera evidente le deduzioni difensive della xxxx, a dire della quale, successivamente al suo trasferimento a Parma, la stessa sarebbe stata costretta ad accettare un impiego non corrispondente alle mansioni in precedenza svolte presso la xxx a Milano, passando dalle mansioni di Project Manager a quelle di mero impaginatore.

Le deposizioni testimoniali rese dalla teste xxx smentiscono anche gli assunti della xxxxx in ordine al fatto che ella sarebbe stata licenziata dalla xxxxx, a seguito di una riduzione del personale. In realtà, il rapporto di lavoro è cessato a seguito delle dimissioni volontarie rassegnate dalla xxx, contestualmente alla frattura dell'unione coniugale.

Dalle dichiarazioni della xxxx emerge che la xxxxx –evidentemente per ragioni connesse alla strategia difensiva da seguire nell'ambito del giudizio di separazione- aveva addirittura insistentemente e ripetutamente chiesto alla xxxx di essere licenziata, perché si doveva trasferire al suo paese con i figli e che, a seguito del rifiuto espresso dal datore di lavoro di procedere al suo licenziamento, la stessa aveva poi spontaneamente rassegnato le proprie dimissioni (Vd. verbale udienza del 6 maggio 2019 *“la sig.ra xxxxx aveva chiesto di essere licenziata perché si doveva trasferire, non conosco le motivazioni personali; sia io che mio genero abbiamo chiesto all'ufficio che ci segue le buste paga, che ci aveva sconsigliato di fare noi il licenziamento, perché avremmo dovuto esternare delle problematiche che non c'erano in definitiva. La sig.ra xxxxx aveva chiesto in modo concitato di essere licenziata; successivamente il suo legale ci ha chiesto le motivazioni per le quali non avevamo dato corso al licenziamento; in un primo momento, per poterla accontentare volendosi trasferire al suo paese coi figli, siccome c'era la motivazione importante di questi figli si voleva aiutare; non so se xxxx abbia inviato una mail di licenziamento, ma non avrebbe avuto effetto perché non essendo titolare non poteva prendere una decisione in merito. Dopodichè siamo stati sconsigliati dal nostro ufficio paghe e quindi il licenziamento non è stato fatto, la sig.ra xxxxx ha rassegnato le dimissioni”*).

La xxxxx, rassegnate le dimissioni e trasferitasi con i figli ad Alagna Valsesia, ha qui lavorato come impiegata, con contratto part time, alle dipendenze della società xxxxx., sino al mese di ottobre 2016, allorchè è stata licenziata a seguito della crisi dell'azienda.

E' stata poi assunta in data 6 luglio 2018 presso la struttura alberghiera gestita dalla sorella, oltre a svolgere in maniera occasionale l'attività libero-professionale di web designer.

Ora, tali circostanze costituiscono utili elementi di valutazione tali da escludere la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della ricorrente.

Invero, la sperequazione reddituale sussistente tra i coniugi è dovuta, senza alcun ombra di dubbio, a scelte personali effettuate dalla xxxxx, la quale, dopo il fallimento del matrimonio, pur di ritornare nel



proprio paese natale, Alagna Valsesia, ha rinunciato alla propria occupazione di project manager nonché di impaginatore presso l'Agenzia di Parma xxxxx, dimettendosi volontariamente da tale occupazione, che era confacente al suo titolo di studio e alle sue pregresse esperienze professionali.

In sostanza, ripercorrendo l'iter logico della pronuncia delle Sezioni Unite del 2018, può rilevarsi quanto segue: l'analisi comparativa della situazione economico reddituale delle parti ha dato conto di redditi che, pur nella loro astratta idoneità a garantire autosufficienza a ciascuna delle parti, presentano profili di obiettiva disparità. Tuttavia, nella specie tale disparità, che vede la moglie in posizione deteriore, non ha una relazione causale specifica e diretta con un ruolo endofamiliare assunto dalla xxxxx durante il matrimonio, che abbia imposto alla donna il sacrificio di proprie aspettative professionali e reddituali o che abbia comunque costituito un contributo fattivo all'arricchimento del marito, circostanze che non sono state provate dalla interessata.

Anzi dalle acquisite emergenze processuali emerge che la ricorrente, durante la vita matrimoniale a Parma, aveva trovato uno sbocco occupazionale confacente alle sue esperienze professionali, a cui ha rinunciato del tutto volontariamente pur di ritornare a Alagna Valsesia, piccolo paese di montagna con appena 400 abitanti, che di certo non le avrebbe potuto garantire le stesse prospettive lavorative di Parma. Ritiene il Collegio che la domanda avanzata dalla xxxxx di attribuzione in proprio favore di un assegno divorzile debba essere respinta anche sulla base della relazione affettiva stabile e duratura dalla stessa intrapresa con xxxxxxxx, circostanza questa che vale ad integrare quella situazione giuridicamente rilevante, che esclude in modo definitivo l'an del diritto all'assegno divorzile secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte.

Com'è noto l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorchè di fatto attraverso una convivenza "more uxorio" (basata su un progetto e modello di vita comuni e caratterizzata da stabilità e continuità), rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicchè il relativo diritto resta definitivamente escluso. Ciò del tutto indipendentemente dalla posizione economica di ciascun convivente (cfr. [Cass. civ., sez. VI, 05/02/2018, n. 2732](#)).

Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'[art. 2 Cost.](#) come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l'altro



coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo (cfr. ex multis [Cass. civ., sez. I, 28/02/2019, n. 5974](#); [Cass. civ., sez. VI, 10/01/2019, n. 406](#)).

Come osservato anche da [Cass., S.U., n. 18287/2018](#), negare alla successiva formazione di un legame di fatto un effetto estintivo dell'assegno significherebbe restituire impropriamente all'assegno divorzile quella natura di ultrattività, frutto di una visione criptoindossolubilista del matrimonio.

La più attenta giurisprudenza di merito – condivisa da questo Collegio – ha ritenuto che "La mancanza di coabitazione tra la richiedente l'assegno divorzile e il nuovo compagno non vale a superare la prova della sussistenza di un progetto di vita in comune, presupposto per l'esclusione del diritto all'assegno, in quanto le ragioni sottese alla scelta della non coabitazione (ormai in alcuni casi assente anche nelle coppie coniugate) possono essere molteplici, non ultima anche quella volta a tentare di evitare di perdere il diritto all'assegno divorzile stesso" (cfr. Trib. Milano, sez. IX, 30 gennaio 2018, in De Jure).

Ancora è stato osservato che "la costituzione del nucleo familiare di fatto non è esclusa per il sol fatto che i due partners abbiano liberamente optato per soprassedere, al momento, dalla instaurazione di una stabile convivenza, il che del resto ben può avvenire anche per le coppie coniugate; anche in costanza di matrimonio, infatti, il dovere di coabitazione può essere derogato, per accordo tra i coniugi, nel superiore interesse della famiglia, per ragioni di lavoro, studio ecc.. sì da non escludere la comunione di vita interpersonale (cfr. [Cass. 19439/11, 17537/03](#)), e quindi non si vede perchè non possa essere esercitabile detta facoltà anche da parte delle coppie non coniugate, unite affettivamente, e legate anche da reciproci diritti e doveri nei confronti della prole, le quali quindi ben possono essere intese come nucleo familiare di fatto, o modello familiare atipico, anche in difetto di stabile coabitazione, ove il loro legame integri una comunione di vita interpersonale" (cfr. Trib. Como, 12 aprile 2018, in De Jure).

Più di recente anche la S.C. – seppure in relazione al diverso tema della risarcibilità del danno da decesso - ha osservato che risulta "necessario prendere atto del mutato assetto della società... dal quale emerge che ai fini della configurabilità di una convivenza di fatto, il fattore coabitazione è destinato ad assumere ormai un rilievo recessivo rispetto al passato" (cfr. [Cass. civ., sez. III, 13.4.2018, n. 9178](#)).

Nel caso di specie, la stabile relazione affettiva e sentimentale intrapresa dalla xxxxx è stata ammessa dallo stesso xxxxx, sia in sede di escussione testimoniale sia in sede di audizione da parte della CTU.

Il xxxxx, sentito come teste all'udienza del 28 febbraio 2019, ha dichiarato di essere il compagno della xxxxx da cinque anni.

Il xxxxx, nel corso della CTU, ha riferito al perito di non convivere con la xxxxx e i suoi figli, ma di vederli spessissimo. In particolare ha dichiarato che "*la sera quando finisco di lavorare vado a trovarli e li vedo quasi tutte le sere*", aggiungendo che "*io ceno con loro la maggioranza delle sere del*



me; quello che cerco di fare è stare insieme, ogni volta che posso arrivo a casa loro, anche per aiutare Silvia a fare lavori inerenti alla casa o altre incombenze, cerco di essere presente per quanto posso”.

Ritiene, quindi, il Collegio che la stabilità della relazione è un elemento che, in uno alla condivisione di momenti rilevanti e frequenti di vita, vale ad attribuire a questa relazione affettiva quelle caratteristiche di progetto di vita comune richieste dalla Suprema Corte al fine di considerare rescissa ogni connessione con la pregressa fase di vita matrimoniale e, conseguentemente, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile.

Nè può valere, come sostiene la xxxx, a superare tali considerazioni, o meglio ad escludere le caratteristiche di una relazione aventi i connotati richiesti per escludere la sussistenza dell'an del diritto, la circostanza che la xxxxx non ha mai convissuto e non convive con il xxxxxx, continuando gli stessi a vivere in due abitazioni distinte.

Osserva il Collegio che la mancanza della coabitazione non è dirimente al fine di ritenere provata quella situazione fattuale che nell'ottica della Suprema Corte vale ad elidere ogni rapporto con il precedente vincolo matrimoniale. E ciò non fosse altro perchè le ragioni sottese alla scelta della non coabitazione, come già innanzi detto, possono essere molteplici, non ultima anche quella volta proprio a tentare di evitare la possibile perdita del diritto all'assegno divorzile, essendo notorio l'orientamento della Suprema Corte sul punto.

In conclusione, ritiene il Collegio, che debbano essere respinte le richieste economiche avanzate per sé dalla ricorrente.

4. In ordine alle spese di lite.

L'esito complessivo del giudizio, caratterizzato da reciproca parziale soccombenza, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.

Quanto alle spese di CTU, deve rilevarsi che il Giudice Istruttore ha già provveduto alla liquidazione del compenso spettante al Prof. Camerini e alla dott.ssa Zilioli per le indagini peritali esperite. Le spese relative alla prima CTU, come già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico di entrambe le parti solidalmente.

Quanto, invece, alla seconda CTU, va rilevato il mancato deposito da parte del nominato perito, dott.ssa Lestingi, dell'istanza di liquidazione del compenso alla stessa spettante per le indagini peritali espletate. Pertanto, considerato che è stato già riconosciuto a favore della dott.ssa Lestingi, un acconto di euro 1.000,00, oltre accessori di legge, tale spesa deve essere ripartita in base al medesimo criterio sopra enunciato, per cui deve essere posta per 1/2 a carico della xxxxx e per 1/2 a carico del xxxxx.



P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:

- 1) Dispone l'affidamento condiviso dei minori T. e L. xxxxx, con collocazione prevalente presso la madre a Borgosesia, ove i minori frequenteranno il liceo scientifico;
- 2) Dispone che T. e L., durante l'estate, dal termine delle lezioni scolastiche sino all'inizio del successivo anno scolastico, siano collocati presso la residenza del padre, a Copezzato di San Secondo Parmense, con la possibilità di trascorrere con la madre tre fine settimana a Borgosesia o ad Alagna Valsesia per frequentare anche i parenti materni. L'accompagnamento avverrà, salvo diverso accordo, come il modulo invernale.

Nel periodo scolastico, dalla riapertura delle lezioni nel mese di settembre fino alla chiusura delle stesse, i minori saranno residenti e domiciliati a Borgosesia presso la madre. Con il padre trascorreranno tre fine settimana nei quali due volte il padre si recherà a Borgosesia ed una volta i ragazzi si recheranno a San Secondo, frazione Copezzato. Un fine settimana al mese sarà di pertinenza della madre. I trasporti dei minori a Parma saranno a carico della madre.

Durante il periodo estivo a ciascun genitore saranno assegnate tre settimane da trascorrere in un luogo di vacanza, garantendo una telefonata quotidiana con il genitore al momento non presente.

I periodi di vacanza andranno concordati entro il 31 maggio; in caso di disaccordo la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari. L'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo scelto per le vacanze andrà trasmesso preventivamente all'altro genitore.

Il periodo di vacanze scolastiche pasquali sarà trascorso ad anni alterni presso ciascun genitore. In caso di disaccordo la madre deciderà per gli anni pari, il padre per gli anni dispari.

Il periodo di vacanze natalizie sarà diviso equamente tra genitori, tra l'ultima settimana di dicembre e la prima settimana di gennaio. In caso di disaccordo, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari.

Per il giorno del compleanno, i minori staranno con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari, salvo diverso accordo.

- 3) Demanda al Servizio Sociale per i minori del Comune di Borgosesia il compito di:

- verificare l'applicazione del calendario di frequentazione dei minori con il genitore non collocatario prevalente, ossia con il padre;
- verificare la situazione dei minori, l'andamento scolastico e le relazioni con il gruppo dei pari, avvalendosi dell'ausilio del servizio di neuropsichiatria infantile dell'Ausl di competenza territoriale;

- 4) Nulla dispone in ordine alla casa coniugale;



5) Fermi per il passato i provvedimenti provvisori assunti dal Presidente delegato, pone, a far data dal mese di giugno 2019, l'obbligo a carico di xxxxxxxx di corrispondere a xxxxxxxx, entro il giorno dieci di ogni mese, la somma di euro 1.000,00 mensili, indicizzati Istat, a titolo di contributo di mantenimento per i figli minori, oltre al 60% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori e segnatamente delle spese sanitarie non coperte dal SSN, scolastiche e ricreative, spese di seguite indicate.

Potranno essere sostenute nell'interesse dei minori senza necessità di preventivo accordo tra i genitori le seguenti spese straordinarie: spese medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, purchè debitamente prescritte dal medico di base; tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico dei figli da e per la scuola; testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche che importino un costo non superiore a euro 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante; corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria; baby-sitting in caso di malattia della prole e/o del genitore affidatario in mancanza di strutture logistiche gratuite (es. genitore non affidatario o parenti disponibili); centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati. Tali spese dovranno essere rimborsate alla ricorrente entro 10 giorni dalla presentazione della relativa documentazione fiscale o amministrativa; nel caso in cui le stesse siano di importo unitario superiore ai 150,00 euro la xxxx potrà richiedere al resistente l'anticipazione del 50% di spettanza di quest'ultimo. Dovranno essere, invece, preventivamente concordate dai genitori le seguenti spese straordinarie: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private; corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti, non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere; soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a € 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali.



Per quanto riguarda le spese che necessitano del preventivo accordo dei coniugi, il genitore che concretamente sosterrà la spesa potrà chiedere all'altro, all'atto dell'accordo, la corresponsione della quota di sua spettanza.

- 6) Rigetta la richiesta di corresponsione di un assegno divorzile avanzata dalla xxxxx;
- 7) Dispone la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
- 8) Pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese delle due consulenze tecniche espletate.
- 9) **Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di Borgosesia (VC).**

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 23 luglio 2020.

Il Giudice estensore

(dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena)

Il Presidente

(dott.ssa Angela Chiari)

